



Comune di Formia
Provincia di Latina

5° SETTORE IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO R.S.U.

VIA RUBINO, 70 (PIAZZETTA DELLE ERBE) - TEL. 0771/7781 - FAX 0771/778516 – 545

e-mail: ambiente@comune.formia.lt.it

pec: protocollo@pec.cittadiformia.it

www.comune.formia.lt.it

Prot. n. 9287
del 04/03/2016

Oggetto: Legge 447 del 26/10/1995 – Legge Regionale n. 18 del 03/08/2001 – KNK di De Nicola Elena & C. S.n.c., Via Abate Tosti n. 47 – Formia.

II DIRIGENTE

Visto il D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i, avente ad oggetto: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto la Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i, avente ad oggetto: Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i, avente ad oggetto: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e s.m.i, avente ad oggetto: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, avente ad oggetto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto la Legge Regione Lazio 03.08.2001 n. 18 e s.m.i, avente ad oggetto: Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

Visto il D.Lgs. 04.09.2002 n. 262 e s.m.i, avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004, avente ad oggetto: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;

Registro di Settore: n.6..... del04/03/2016.....

Visto il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.10.2009;

Vista la domanda di autorizzazione, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 3615 del 01/02/2016, presentata dalla Sig.ra De Nicola Elena, in qualità di legale rappresentante della KNK di De Nicola Elena & C. S.n.c., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/2001 e s.m.i. per l'attività temporanea di Musica da intrattenimento e live da svolgere presso la propria sede nel comune di Formia via Abate Tosti n. 47 – P.IVA 02742460591;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza, relativa alla Valutazione di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Mario Carta ai sensi della L. n. 447/1995 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991 art. 5;

Visto e richiamato il parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio – Sezione Provinciale di Latina, prot. n. 13043 del 23/02/2016, al rilascio dell'autorizzazione acustica, acquisito agli atti di questo Ente Comune in data 02/03/2016 prot. n. 8738, con il quale ha comunicato che in riferimento alla pratica in oggetto:

- Vista la richiesta del Comune di Formia, con la quale si richiede il parere tecnico relativo alla pratica in oggetto;
- Vista la Normativa vigente in materia;
- Valutata la relazione tecnica, redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 963 nell'elenco della Regione Lazio, Ing. Mario Carta;
- considerato che trattasi di attività assoggettata a quanto previsto dall'art. 17 della Legge Regionale 18/2001; che, l'area in cui ricade l'attività viene classificata come zona "B" zona totalmente o parzialmente edificata (art. 6 DPCM 01/03/1991), non essendo il comune di Formia dotato di piano di Zonizzazione Acustica; che, da quanto si evince dalla valutazione esaminata, il livello di rumore residuo misurato nel periodo di riferimento notturno, risulta già essere maggiore rispetto al valore limite di immissione previsto per la zona B, a causa del traffico veicolare proveniente dalla SR 213 Flacca, adiacente al parcheggio retrostante il locale, sul lato prospiciente verso il mare; che, dalla valutazione esaminata emerge il superamento del limite assoluto di immissione nel periodo di riferimento notturno, misurato in ambiente esterno alla facciata al ricettore più esposto distante circa 20 metri dall'attività; che, dall'analisi della relazione si verifica il superamento del limite di cui al criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi in fascio orario notturna, calcolato all'interno del corpo ricettore più esposto;
- per quanto sopra, questa Sede Provinciale, per quanto di competenza, ferme restando le condizioni rappresentate nella suddetta relazione tecnica, esprime parere *favorevole* all'istanza in epigrafe con le prescrizioni:
 - a) adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinché non vengano superati i 63,5 dB (A) come limite assoluto di immissione esterno nel periodo di riferimento notturno;
 - b) adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa tali affinché non vengano superati i 5,5 dB (A) come limite di cui al criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi in fascia oraria notturna;
 - c) tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate e le fasce orarie del periodo indicato nella relazione di cui sopra;
 - d) comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico.

Vista l'istruttoria tecnica prot. n. 9205 del 04/03/2016, con la quale, tra l'altro, questo Servizio, prende atto delle limitazioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

Visto il del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Per quanto di competenza, limitatamente alle funzioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

1) AUTORIZZA

la Sig.ra De Nicola Elena nato a Roma il 14/06/1983 in qualità di legale rappresentante della KNK di De Nicola Elena & C. S.n.c. – Partita Iva n. 02742460591, con sede legale nel comune di Formia via Abate Tosti n. 47, allo svolgimento della propria attività, comportante emissioni rumorose a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001 e s.m.i, presso il proprio locale sito in Formia via Abate Tosti n. 47, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la zona acustica ove insiste l'impianto e fatte salve le prescrizioni sopra richiamate contenute nel parere dell'A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, prot. 13043 del 23/02/2016, in premessa citate, a partire dalla data della presente nel rispetto del calendario di programmazione contenuto nella relazione tecnica presentata;

2) Prescrive, inoltre, al titolare dell'autorizzazione di:

- a) comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico;
- b) adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinché non vengano superati i 63,5 dB(A), come limite di immissione assoluto di zona al ricettore più esposto, nel periodo di riferimento notturno;
- c) adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinché non vengano superati i 5,5 dB(A), come limite del criterio differenziale notturno all'interno degli ambienti abitativi più esposti;
- d) tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate del periodo indicato nella richiesta;
- e) conservare copia della presente autorizzazione e della documentazione presentata, presso il luogo ove viene svolta l'attività rumorosa temporanea, per essere resa disponibile in visione al personale preposto in sede di attività di controllo;
- f) impegnarsi a fornire tutta la collaborazione necessaria, ed in particolare a cessare temporaneamente l'attività rumorosa temporanea, su semplice richiesta del personale preposto in sede di attività di controllo al fine di procedere alla misurazione del rumore residuo, anche con l'attività in corso, in subordine, tale misurazione verrà effettuata in un momento successivo a quella del rumore ambientale, a discrezione del personale preposto al controllo, e comunque non appena intervenuta la cessazione dell'attività;

- g) di munirsi di specifica autorizzazione comunale, prima di dare inizio all'attività musicale programmata, ex articolo 68 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, da rilasciarsi dal Settore Sviluppo Economico del Comune di Formia;

3) Avverte che:

- a) il presente atto non costituisce in alcun modo titolo legittimante l'esercizio dell'attività ovvero eventuali ulteriori condizioni e/o situazioni, di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità ecc..) riguardanti e/o correlate all'attività sulla base di altre e diverse norme vigenti, che restano pertanto fatte salve ed impregiudicate, ma rappresenta esclusivamente titolo necessario e propedeutico per il relativo rilascio da parte delle autorità competenti;
- b) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese procedendo all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di dichiarazioni non veritiere;
- c) l'Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle disposizioni di legge;
- d) l'eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme applicabili per lo svolgimento dell'attività, comporterà, a seconda della gravità, l'emanazione di uno specifico provvedimento di diffida per l'eliminazione delle situazioni di illegittimità riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione stessa, qualora si dovessero verificare difformità nel corso di eventuali controlli per effetto dell'art. 11 del Disciplinare Acustico Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.10.2009, oltre all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. n. 447/1995 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della Legge 447/1995 e s.m.i.;

4) Trasmette la presente autorizzazione alla Società interessata, alla A.R.P.A. Lazio di Latina, al Servizio Attività Produttive del Comune di Formia;

5) Dispone:

La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Formia per trenta giorni, oltre che sulla specifica sezione del sito web dell'Ente.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Pasquale Tedesco



IL DIRIGENTE f.f.

Dr. Italo La Rocca